

## Rispetto formale o sostanziale delle distanze di cui al D.M. 1444 del 1968?

22lug  
22 luglio 2015

3

Pubblichiamo una sentenza della Corte di Appello di Venezia in materia di distanze tra pareti finestrate.

La questione riguarda i 10 metri ex art. 9 DM 1444 e, nel caso concreto, il mancato rispetto da parte di uno spigolo del Condominio: l'angolo *sub iudice* si attesta a 9 metri e 67 cm., quindi con un difetto a 0,33 metri rispetto al distacco legale (interessando una superficie di 0,104 mq).

La Corte ha ritenuto che alla violazione formale della disposizione non corrisponda una violazione sostanziale della stessa.

La Corte (cfr. pagg. 21\_22) aderisce all'orientamento, in realtà poco noto, sposato tempo fa sul punto dalla Cassazione Civile secondo cui *"non può non prendere in esame l'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata, in cui si assume che la modestissima porzione di cantina emergente dal suolo non è tale da creare intercapedini dannose, tali da giustificare il pregiudizio scaturente dalla violazione delle norme sulle distanze, anche in ragione del ridotto tratto in cui le costruzioni si fronteggiano (cfr. Cass. 5.11.1990, n 10615). Tale constatazione, che è alla base della decisione impugnata, attinge alla ratio stessa della disposizione sia codicistica che regolamentare e ne determina l'applicabilità o meno, atteso che se si ritiene che la situazione specifica non dia luogo agli inconvenienti ricordati, la applicazione della relativa normativa si risolverebbe in una pedissequa e astratta coincidenza tra la lettera della legge e le*

*diverse realtà fattuali che giustificerebbero altra soluzione"* (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2005, n. 7285, in [www.studiolegale.leggiditalia](http://www.studiolegale.leggiditalia)).

In buon sostanza, non rileva la violazione formale in sé ma l'idoneità della stessa, nelle condizioni fattuali considerate, di provocare effettivamente gli inconvenienti che la *ratio* della norma mira ad escludere.

[sentenza Corte Appello Venezia 1729 del 2015](#)

Sentenza n. 1729/2015 pubbl. il 06/07/2015

RG n. 48/2013

Repert. n. 1668/2015 del 06/07/2015

**Sent. N. 1729/15**

R.G. N. 48-2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Seconda Civile

Composta dai Sigg.:

Dr. Anselmo	TOSATTI	Presidente relatore
D.ssa Cinzia	BALLETTI	Consigliere
Dr. Massimo	DE LUCA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione 31/12/2012

da:

CAROTA GIUSEPPINA (C.F. CRTGPP32H67A083V), BONESSO

ROSSANA (C.F. BNSRSN59T67F094U), BONESSO GIANNI

(C.F. BNSGNN58E01F094O), quali eredi di BONESSO GIOVANNI

col domicilio in Venezia Avv. F. Zambelli

e col patrocinio dell'Avv. L. Dalle Mule

per mandato in citazione

appellanti

contro:

CONDOMINIO TIZIANA (C.F. 93025770251), BARUFFOLO PLACIDO

(C.F. BRFPCD40R18F094K), ZANIN OLGA

(C.F. ZNNLGO43P62F094Q), FRANCESCON CINZIA

(C.F. FRNCNZ58E65F20SN), ROLD MARIA ANGELA MARIA

(C.F. RLDMNG63R47F094F), BUSANA TERESA

(C.F. BSNTRS33R62F094G), FELTRIN GIANNI

(C.F. FLTGNN49M08F094A)), TAMBURLIN STEFANIA

SENT. N.	1729/15
DEP. MINUTA	21/5/15
N.	48/2013 RG
DEP. IL.	5.1.UG. 2015
N.	2234 CRON.
N.	1668 REP.
OGGETTO:	RISARCIZIONE DANNI



(C.F. TMBSFN55A52F094T), SITTA OLGA

(C.F. STTLGO44S44F094R), ROLD VITO, DAL PIVA ALBERTO

(C.F. DLPLRT47P27Z103Z), NESSENZIA CORINNA

(C.F. NSSCNN35D42F094H), SIEPI GIAN PIERO (o GIANNI)

(C.F. SPIGPR37D05F023R)

col proc. dom. in Venezia

e col patrocinio dell'Avv. E. Gaz

per mandato in comparsa di risposta

appellati

e contro:

SITTA TERESA (C.F. STTTRS39E62F094U), erede dell'originario

convenuto SITTA GUIDO

col proc. dom. in Venezia Avv. F. Stivanello Gussoni

e col patrocinio degli Avv.ti M. Paniz e D. Sagui Pascalini

per mandato in comparsa di risposta

appellata

e contro:

MATTIA TIZIANA (C.F. MTTTZN52M41F094L)

col proc. dom. in Venezia Avv. G. Chemello

e col patrocinio dell'Avv. F. Larese

per mandato in comparsa di risposta

appellata

e contro:

CONTI MATTEO, CONTI CINZIA, CONTI FEDERICA, COMIOTTO

ELEONORA

appellati - contumaci



Oggetto: Riforma della sentenza 4/6 – 11/9/2012, N. 378 del Tribunale di Belluno.

In punto: demolizione manufatti e violazione della distanza legale e risarcimento danni.

Causa trattata all'udienza di Conclusioni del 20 gennaio 2015. Camera di Consiglio del 21 aprile 2015.

**CONCLUSIONI:**

– Il Procuratore degli appellanti ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Belluno, n. 378/12, N. Cron. 4432/12, N. Rep. 639/12, depositata in data 11.09.2012, resa inter partes nel procedimento N. 1199/99

**in rito** : sia dichiarata ad ogni effetto di legge la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.;

**nel merito**: si chiede, dato atto che il fabbricato denominato Condominio "Tiziana", insistente sul foglio n.6, mappale n. 364, ubicato in via S. Andrea n. 14 in Mel, non rispetta le distanze legali dalla proprietà dell'attore insistente sui confinanti mappali n. 414 e 415 dello stesso foglio, che sia ordinata la demolizione di tutte quelle opere costituenti il detto fabbricato, che risultino, essendo stato realizzato un piano in più del consentito, eseguite, anche in altezza e distanza inferiore a quella rispettivamente di dieci metri dal fabbricato dell'attore e di cinque metri dal confine della proprietà dell'attore e ciò sia per tutto il fronte, come per tutta l'altezza del fabbricato dell'attore e di cinque metri dal confine della proprietà dell'attore e ciò sia per tutto il fronte, come per tutta l'altezza del fabbricato Condominio "Tiziana", fino a ridurre tale immobile a distanza legale, ordinarsi, in particolare, la demolizione di tutte quelle opere che risultino costruite realizzate in violazione della distanza legale, secondo quanto accertato anche dalla sentenza del T.A.R. del Veneto n. 1375 del 18.4 – 16.7.1996; ordinarsi, altresì, la demolizione di sporti aggettanti sulla

2  




proprietà dell'attore che non risultino consentiti a norma di regolamento, in quanto formanti costruzioni; il tutto entro termine prefiggendo dall'emananda sentenza per la esecuzione delle opere che saranno ritenute necessarie, autorizzando, in difetto, gli attori a provvedervi a cura propria ed a spese dei convenuti; inoltre, riconosciuto che il fabbricato Condominio "Tiziana" è stato realizzato, secondo anche quanto accertato dalla sentenza n. 1375/1996 del T.A.R. del Veneto in violazione della normativa piani volumetrica e quale anche rilevata dal perito, con un volume maggiore di quello in allora consentito di oltre mc. 730 e con un mancato rispetto delle distanze sia verso la strada provinciale, come verso la proprietà Zampieri – insistente sul mappale n. 364 – e le altre proprietà contermini; accertato e riconosciuto che siffatte violazioni, concorrenti con quelle che danno diritto al ripristino, costituiscono fonte di ulteriore e diverso danno alla confinante proprietà attorea, condannare i convenuti tutti in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto sia delle violazioni delle distanze legali dal confine e dal fabbricato, sia delle violazioni piani volumetriche, che si indicano in L. 100.000.000, (pari ad Euro 51.645,69) oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.

In via istruttoria subordinata


si chiede, la rinnovazione della C.T.U. previa sostituzione del Consulente d'Ufficio, eccetto nuovamente che il C.T.U. non ha fornito i chiarimenti richiesti, né ha risposto alle contestazioni mosse su superfici punti da parte del C.T.P. geom. Somacal (essendosi limitato, nel supplemento di C.T.U. di data 3.7.2008, a precisare di aver già risposto), per l'accertamento – anche sulla scorta di quanto rilevato dalla sentenza del T.A.R. del Veneto e degli accertamenti compiuti dal consulente del Tar Majer – sia delle violazioni delle distanze dal fabbricato e dai confini della proprietà attorea del Condominio "Tiziana", come delle violazioni piani volumetriche", espressamente riservata ogni altra deduzione di mezzi istruttori con



apposita memoria;

si chiede così in particolare la rinnovazione di CTU così diretta alla descrizione, innanzitutto, dello stato dei luoghi e più precisamente dei due fabbricati fronteggi antesi, cioè quello di parte attrice e del Condominio "Tiziana", di cui sono stati evocati in giudizio, oltre all'amministratore, i singoli comproprietari; più in particolare si chiede che al CTU sia demandato il compito di accertare se il fabbricato denominato Condominio "Tiziana", insistente sul foglio n. 6 mappale n. 367, ubicato in via S. Andrea n. 14 in Mel, rispetti, o meno, le distanze legali della proprietà degli attori insistente sui confinanti mappali 414 e 415 dello stesso foglio e di individuare, conseguentemente, tutte quelle opere di tale fabbricato che risultino eseguite anche in altezza (risultando realizzato un piano in più del consentito) a distanza inferiore a quella rispettivamente di dieci metri dal fabbricato degli attori e di cinque metri dal confine della proprietà degli attori e ciò sia per tutto il fronte, come per tutta l'altezza del fabbricato Condominio "Tiziana".

La CTU dovrà accertare, altresì, quali siano le opere che risultino costruite e realizzate in violazione della distanza legale, secondo

A large, handwritten signature in black ink is written across the lower right portion of the page. The signature is highly stylized and cursive, starting with a long horizontal stroke that curves upwards and then loops back down. To the right of the main signature, there is a smaller, more compact scribble or flourish.

quanto già accertato anche dalla sentenza del T.A.R. del Veneto n. 1375 del 18.4 - 16.7.1996, passata in giudicato, che ha fatto proprio l'accertamento del CTU ing. Majer, nonché per verificare se gli sporti aggettanti sulla proprietà degli attori risultino, o meno, consentiti a norma di regolamento e costituiscano, o meno, (se non lo sono) costruzione, che come tale deve rispettare le distanze di cinque metri dal confine e di metri dieci dal fabbricato attoreo.

Si chiede, inoltre, che il CTU accerti, atteso che il fabbricato Condominio "Tiziana" è stato realizzato, secondo anche quanto accertato dalla sentenza del T.A.R. del Veneto in violazione degli standards urbanistici, o meglio delle norme planivolumetriche, quale sia il volume maggiore rispetto a quello in allora consentito, che accerti, altresì, se il Condominio Tiziana rispetti, o meno, le distanze che erano prescritte al tempo della costruzione dalle norme del Codice della Strada e dalle norme di P.R.G. e dalle norme del Regolamento Edilizio, sia verso la strada provinciale, come verso le contermini proprietà insistenti sul mappale 364, oltre che su altre proprietà.


Si chiede, infine, che il CTU accerti quale sagoma il fabbricato avrebbe avuto se fosse stato realizzato nel rispetto delle norme di legge e del D.M. 1444/68 e dei regolamenti ed individui quale sia il maggiore volume ed anche ingombro a causa delle violazioni delle distanze legali dal confine e dal fabbricato, nonché a causa delle altre violazioni planivolumetriche e quale conseguente



pregiudizio abbia subito il fabbricato attoreo, sia con riferimento alla fruibilità di veduta, aria e luce, oltre che con riferimento al godimento degli spazi circostanti, sia dal punto di vista economico (come minore valore dal punto di vista commerciale).

In via istruttoria e subordinatamente al mancato accoglimento della chiesta rinnovazione, si insta il Giudice affinché, quanto meno, richieda espressamente al C.T.U., che sul punto non ha risposto:

a) che confermi, o neghi se, considerate le dimensioni e la lunghezza dei cavedi, gli stessi siano, o meno, superiori al 50% del perimetro del corpo principale del fabbricato. Invero: “il colore arancione” (raffigurato nella planimetria dell’immobile allegata alle note del 16.2.2007 del C.T.P. geom. Somacal), rappresenta “i cavedi di larghezza inferiore a ml. 0,80 (art. C31/1) per una lunghezza di ml. 22 circa; il colore verde rappresenta i cavedi di larghezza superiore a ml. 0,80 (art. C31/1) per una lunghezza di circa ml. 51; il rapporto di cui all’art. B13/c ed art. C31/1 è del 30%, inferiore al 50% regolamentare, per cui l’altezza del fabbricato va misurata dal pavimento del piano interrato. L’autorimessa sul lato Ovest non è considerata cavedio, perché la larghezza è superiore a ml. 0,80 (art. C31/1) e perché è corpo di fabbrica ad un unico piano terra, sottoposto ad altri metodi di misurazione”. L’accertamento di quanto sopra era stato ripetutamente chiesto e il C.T.U. non si è mai espresso: l’accertamento di tale aspetto è rilevante perché dallo stesso



dipende la misura dell'altezza massima del fabbricato e, conseguentemente, il volume del fabbricato come emergente dal terreno; si evidenzia che era necessario che il C.T.U. precisasse la lunghezza e le dimensioni dei cavedi rispetto al perimetro del fabbricato, perché da questo accertamento dipende il calcolo del volume per il quale: nel caso di specie, non si possono considerare parti interrato.

In effetti il fabbricato è stato costruito dopo lo sbancamento della roccia, partendo da una superficie interamente orizzontale, per cui il solaio del piano abitabile non è al 50% interrato, con una conseguente notevole eccedenza di volume;

b) si chiede che il C.T.U. confermi, o neghi che l'altezza totale del fabbricato, per effetto di quanto previsto al punto a) – l'accertamento dei cui elementi concorre a determinare l'altezza -, renda, o meno, abitabile la soffitta.

L'altezza totale del fabbricato, per effetto della modifica abusiva dell'altezza della soffitta rispetto al progetto approvato, raggiunge i ml 14.20, eccedendo dal limite massimo di ml 12.50.

Una maggiore altezza comporta una maggiore distanza dai confini che unitamente all'altezza avrebbe ridotto notevolmente la superficie coperta del fabbricato e quindi il cono d'ombra sui due fabbricati di proprietà dell'attore Bonesso;

c) si chiede che il C.T.U. confermi, o neghi che l'altezza totale del fabbricato, per effetto della diversa altezza risultante (e, quindi, abusiva rispetto al progetto approvato), altezza che



raggiunge i metri 14,20, rispetto al limite dei metri 12,50 come riportato nei grafici del C.T.P. attoreo allegati alle osservazioni del 7.5.2007, renda, o meno, abitabile una porzione della soffitta;

d) si chiede che il C.T.U. precisi perché siffatti elementi, di cui ai punti a), b) e c), più volte posti alla sua attenzione, siano ritenuti dallo stesso irrilevanti e che indichi le ragioni di tale ritenuta irrilevanza;

e) si chiede che il C.T.U. confermi, o neghi, valore alle singole osservazioni del C.T.P. geom. Somacal di data 16.2.07 (allegato H alla consulenza), dirette a far emergere la difformità dell'opera eseguita rispetto al progetto approvato in base alle normative all'epoca vigenti: la mancata esposizione delle violazioni comporta la sottostima del danno arrecato ai fabbricati di proprietà degli attori.

Si chiede, così, ove non disposta la richiesta rinnovazione, che il C.T.U. venga quanto meno riconvocato a chiarimenti, affinché chiarisca in modo definitivo quanto sopra dedotto, che rappresenta l'oggetto della causa, rispetto al quale gli attori, fondatamente, lamentano che il C.T.U. non abbia preso specifica posizione;

sempre in via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) vero che il fabbricato di parte attrice prima della costruzione del Condominio Tiziana godeva tutto attorno di ottima visibilità;



— Il procuratore dell'appellato del Condominio ha concluso:

Chiedono e concludono – per il rigetto dell'appello proposto dai ricorrenti con integrale conferma della sentenza n. 378/12 dell'11 settembre 2012 del Tribunale di Belluno.

Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.

— Il procuratore della appellata Sitta Teresa ha concluso:

nel merito, in via principale: sia respinto l'appello degli eredi di Bonesso Giovanni e, quindi, confermata la sentenza del Tribunale di Belluno, n. 378/12; conseguentemente; siano respinte la domanda ripristinatoria e la domanda risarcitoria proposta dagli eredi del sig. Bonesso Giovanni, perché entrambe infondate in fatto ed in diritto;

nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale, dell'appello e, quindi, delle domande degli eredi di Bonesso Giovanni, si condanni la terza chiamata, Mattia Tiziana Zannoni, a manlevare la convenuta, Sitta Teresa, erede dell'originario convenuto, Sitta Guido, da tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie;

in ogni caso: con condanna dei soccombenti al rimborso integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

— Il procuratore dell'appellata Mattia Tiziana ha concluso:

- nella denegata ipotesi di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, la domanda di manleva svolta dal signor Guido Sitta (ora eredi) nei confronti della signora Tiziana Mattia sia respinta, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e di onorari del doppio grado di giudizio.



11



**Il fatto di causa e lo svolgimento del giudizio**

Il giudizio è stato promosso dal geom. Giovanni Bonesso –al quale sono poi subentrati i suoi eredi, odierni appellanti- il quale, essendo proprietario di un fabbricato sito in Comune di Mel, insistente sui mappali 414 e 415 a foglio 6, lamentando il mancato rispetto della normativa in tema di distanze sia fra fabbricati che dal confine da parte del “condominio Tiziana”, eretto nei sui confinanti mappali 366 e 367, sempre a foglio 6 e lamentando altresì che detto fabbricato era stato realizzato in violazione della normativa plani volumetrica, presentando un volume maggiore rispetto a quello allora consentito di oltre mc. 730, citava in giudizio i condomini e l'amministratore, chiedendone la condanna in solido alla riduzione in pristino delle porzioni dell'immobile non rispettose delle distanze di legge, *oltre al risarcimento del danno per € 100 milioni.*



12

I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la pretesa di parte attrice e rilevando in particolare che la stessa, pur non avendone titolo, agiva per la mancata osservanza delle distanze legali non soltanto rispetto alla sua proprietà, ma anche rispetto a quella di terzi, sottolineando comunque "l'impossibilità di limitare la trattazione del caso ad un mero richiamo alle illegittimità a suo tempo ritenute dal Giudice amministrativo".

Il signor Guido Sitta, a propria volta convenuto in qualità di proprietario di un appartamento, manteneva distinta la propria posizione processuale rispetto a quella degli altri comproprietari e, costituendosi in giudizio, dopo aver contestato le domande di parte attrice ed eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni sua pretesa risarcitoria, chiedeva in via preliminare



13

L'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della signora Tiziana Mattia ved. Zannoni, ritenuta responsabile di ogni addebito mosso da parte attrice -naturalmente se sussistente- in quanto, avendogli ceduto la proprietà del lotto con atto in data 30.6.1981, successivamente al rilascio della concessione edilizia n. 129/80 per la costruzione del condominio, gli aveva garantito la conformità del titolo autorizzativo e degli elaborati di progetto alla vigente normativa edilizia - urbanistica mentre il T.A.R., dopo che il signor Sitta aveva già realizzato il fabbricato ed alienato tutti gli appartamenti, mantenendone uno per sé, aveva annullato la c.e. con la citata sentenza n. 1375/96.

La terza chiamata, che inizialmente era rimasta contumace, si costituiva con comparsa depositata il 14.4.2004 nella quale spiegava che, proprio all'esito degli accertamenti tecnici disposti dal T.A.R. era emerso che, mentre il progetto era rispettoso della normativa urbanistica, compresa quella sulle distanze quanto meno con riferimento alla proprietà dell'attore, la diversa collocazione nel lotto del fabbricato e le modalità di costruzione dello stesso avevano comportato una variazione delle distanze e le altre violazioni contestate.

Sulla base di tale assunto la terza chiamata, facendo propria l'eccezione del convenuto Sitta di prescrizione delle richieste risarcitorie dell'attore, concludeva per il rigetto della domanda di manleva, in quanto le asserite violazioni poste dal geom. Bonesso a fondamento della propria azione, se effettivamente sussistenti, erano ricollegabili esclusivamente alle modalità di costruzione del fabbricato e, quindi, alla esclusiva responsabilità del convenuto Sitta il quale, dopo aver acquistato il terreno edificabile con il



14

progetto già approvato, aveva autonomamente realizzato l'opera in parziale difformità dal progetto stesso.

L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una c.t.u., con affidamento dell'incarico all'ing. Alessandro Bortoluzzi di Feltre, il quale ha depositato una prima relazione datata 19.6.2007 e successivi chiarimenti in data 3.7.2008, nonché mediante l'assunzione, all'udienza del 4.5.2010, delle prove testimoniali dedotte dalla terza chiamata.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte da parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite anche in favore della terza chiamata.



MASSIMO DI GIACOMO  
CANTIERE  
CANTIERE

Firmato da GRECO CARLA inesso da POSTECO.IT con sistema



15

Avverso la sentenza 4/6-11/2014 n. 378 del Tribunale di Belluno appellata ai sensi dell'art. 480 c.p.c. da Bonesso Giada Maria, con atto 3 dicembre 2014, chiedendo che, in sua difesa, si proceda alla riforma della sentenza impugnata, in quanto, in base alle norme applicabili, viene respinta la domanda di condanna, con l'eccezione di cui si tratta, per omissione di ricerca istruttoria, per cui è necessario che il giudice presenzi.

Si contesta che il Tribunale di Belluno, con la sentenza di cui si tratta, non ha provveduto a verificare, per quanto riguarda l'omissione di ricerca istruttoria, se il giudice ha provveduto a verificare l'esistenza di ulteriori prove di diritto.

Anche il Tribunale di Belluno, con la sentenza di cui si tratta, non ha provveduto a verificare, per quanto riguarda l'omissione di ricerca istruttoria, se il giudice ha provveduto a verificare l'esistenza di ulteriori prove di diritto.

Per questi motivi, il Tribunale di Belluno, con la sentenza di cui si tratta, non ha provveduto a verificare, per quanto riguarda l'omissione di ricerca istruttoria, se il giudice ha provveduto a verificare l'esistenza di ulteriori prove di diritto.

Successivamente, con la sentenza di cui si tratta, il Tribunale di Belluno, con la sentenza di cui si tratta, non ha provveduto a verificare, per quanto riguarda l'omissione di ricerca istruttoria, se il giudice ha provveduto a verificare l'esistenza di ulteriori prove di diritto.



16 gennaio 2015.

A tale data le parti presentavano conchiusioni finali e si discuteva in merito alla causa, che si riferisce al contratto di locazione per la gestione di un'attività di business di cui si discuteva.

Obiettivi della sentenza

L'oggetto è un contratto di locazione.

Il contratto di locazione, principale, che si riferisce alla locazione dell'immobile, è considerato la circostanza, e lo dice l'articolo, che il contratto non è stato eseguito al pubblico ministero, lo fa presente.



Chiedono, pertanto, che la Corte, rilevato che il fallimento di pratica era ancora in corso, e che il contratto di locazione concernente che era, quando, l'epilogo l'intervento del 2011, ne ordina la risoluzione, con l'ordine, come in epigrafe specificato; l'adempimento peraltro, in tal caso, il suddetto proprietario al rispetto delle condizioni, che sono quelle previste per il stesso che la costruzione sarà adempita; e, in tal caso, il proprietario, sulla base di tale fatto.


Le ragioni relative sono giuridiche.



17

Ed, invece, per come è giustamente in materia, lo stesso, un caso di omicidio quanto alle circostanze, manifestando un certo entusiasmo, per le e le giudicate per essere esigite dall'ente competente, anche ritenendo il caduto, con insospetimento di pensiero, nessuno perfettamente evidente dello stesso, essendo il giorno delle prove di cui all'art. 35 L. 671/85.

Infatti, se il Comune è obbligato a loro esecuzione e quel giudice, per l'efficienza e l'efficienza dello stesso, non è possibile, allora, i provvedimenti sono possibili, a fronte dell'eccezionale disordine della costruzione, mantenendo, talora, provvedimenti non da attuare, ma, necessariamente, nello stesso, e nel consenso del ente, una parte della quale, nella situazione di fatto, che può comportare la scomodità della sede del tribunale di quella perentoria ricerca, appunto, avendo dello stesso, mediante l'accoglimento della richiesta, non da accogliere, non e non ingiusto, quindi, esecutivo ed efficace; accoglimento




Analizzando il ruolo del Conte in quanto  
presidente della giunta provinciale e  
prevedendo di officiare nelle  
semplici.

Quanto al merito, gli appellanti censurano la  
sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto  
conforme a legge e regolamento lo statuto  
della P.R. di cui si appella, contenente l'incarico  
della presidenza della giunta provinciale.

Tutti vogliono una riforma.

Adesso, mentre conta ridare corso per effetto  
di un'impugnazione, vale esclusa comunque  
la stessa violazione, fatto che, come risulta  
dall'eventuale penale, gli altri ed alle parti,  
l'attuale P.R. prevede un distacco di soli  
quattro cinque tra felice e confine.  
E' la conseguenza che avendo l'Assemblea  
accettato che, nella specie, le condizioni  
sino immutabili in quanto similari in ogni  
modo superiori ai limiti cinque, rispetto alle  
proprie zone, la sentenza impugnata  
la sentenza presente che ha escluso la  
realtà di differenza.

Ed infine, è costante il riferimento alla



19


Superiore Corte di Cassazione che a fronte del  
 appello in opposizione, di una decisione non  
 definitiva, la costituzione realizza il  
 violazione della normativa in vigore in  
 procedura non può ritenersi illegittima  
 in quanto, essendo conforme alla giusta  
 dissidua, ha caratteri identici a quelli  
 previsti per le ordinanze realizzate dopo la  
 sua entrata in vigore.  
 Rilevato dunque questa Corte che l'ordine di  
 esecuzione precedentemente realizzato dopo  
 appello e appello senza alcun esequibile  
 e come legge per le esecuzioni l'odi  
 esecuzione di una costituzione che, ove  
 eseguita il provvedimento presentandosi configurando  
 e appello conforme a legge; e quindi,  
 l'ordine esecutivo che si configura  
 di essere un contratto che potrebbe essere  
 legalmente a contratto solo a quello, a  
 seguito di una concessione sulla base delle  
 norme ora in vigore.  
 Per appellanti lamentano finché il difetto  
 non abbia loro ascoltato, davanti il ricorso  
 al solo punto pretesamente al tipo interpretato  
 presso al contratto, cioè per il fatto di cui



Le costruzioni non rispettano le distanze  
di legge, ma sono in corso opere per  
la possibile destinazione commerciale, piani  
probili in 2050.

Le distanze sono rispettate.

Differenzi, non è stata dimostrata che delle  
costruzioni nel contenzioso, seppure in modo  
tale che, agli atti ed è un - et deo publico,  
ambitibus violata, per l'insufficienza, le distanze  
de perire, forse servita da un qualche  
denaro, in specie, dell'interesse pubblico, per  
minorata ma pollimento, non pubblica  
opere.



gli interventi edilizi, intendendo per  
all'uso, quanto meno una consistente fetta  
di occasioni, al tempo per altre attività una  
parte affettiva, riprova per un piano di efficienza  
e quello del mercato immobiliare, dove alle esuberanze  
le ulteriori risolvere che il loro immobiliare  
essere attivo per effetto delle finanze, per  
efficienza.

Peraltro, finalmente il giudice è in grado  
non solo l'effetto reale sulla destinazione,  
ma fin'è possibile per effetto di annullamento  
per infirmitas - come dice il commentato -




ma anche l'effetto risarcitorio, in mancanza  
di fatto del verificarsi di un giudizio definitivo  
o di una sentenza definitiva.

Esistono, anche a valle per intero della mancata  
partita di una partita nel caso di un giudizio  
definitivo e conclusivo, e il flusso come  
il nuovo soggetto della disputa, ma per  
del risultato rispetto ai fatti, dove interviene  
una superficie superiore di affari o, 106, un  
scato fondo "contato" dell'azienda.

Con la conseguenza che il mandato viene  
nelle attività legali non può essere  
compreso, appaltando, alcuna sentenza  
che gli esista di nessuna, riguardi o  
di fatto, e che il successo di un progetto  
non può che costituire la parte legale di  
quella.

Quindi, infatti, la diversa parte che l'articolo  
esclusivamente di un'attività paragonata  
di bilancio, per essere ritenuta non di  
preclusione, integrando l'attività delle  
norme sulla disputa, non debba comportare  
l'ambiguità su quale sentenza o sentenza  
fatta, o sentenza, emanata in corso di  
del merito di risolvere, con la, l'applicabile.



delle partite marcate; con riferimento alle  
parti indicate nelle disposizioni in materia  
ed esclusivo lo rimane oggettivo che  
- come è palese per il caso di specie -  
la situazione in esame non ha luogo  
e risulta riconducibile.

Le parti del presente ricorso lo hanno  
delegato e, per il punto 4. con la lettera  
del 25/05/2015 e loro con il verbale  
andate alle differenti partecipazioni di cui è  
allegata per il significato di una domanda  
inibitoria.

P. G. G.

1. Osservazione dell'impugnato nei confronti  
Gino Geronzi, Geronzi e Geronzi con  
n. 531/R/2013, contro Condobianca  
Tosiana, Benelli Roberto, Denis Olga  
Francesca, Denis, Dal Negro Aldo, Denis  
Bruno Teresa, Feltri Gianni, Tommasini  
Roberto, Sivo Olga, Del Rio Alessio, Lomenzo  
Corrado e Sivo Gabriele e altri, nonché per  
contro A. Sivo Teresa e Lomenzo  
e A. Sivo Teresa, Lomenzo, Denis  
Alessandra, Denis e Feltri, ed altri, con  
la sentenza 4/6-4/9/2012, n. 378 del Tribunale



23

A. Belloni, dis. per l'offerta, in tal  
 conferma;  
 2) cabine di appalto. Si intende, a  
 riflettere e tutte le parti appaltatrici  
 le procedure di cui, dis. per l'offerta,  
 appalto e così, presso il cantiere  
 dell'opera, con N. 27713, 63, da  
 S. 6.707, 524 con i seguenti particolari e  
 in 2 copie, a cui, con i seguenti  
 alle altre parti, alle appalti di 2015 e  
 C.A. con il 2015.

Uscire, come è il compito del capitale 2015.

Del presidente della Corte

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi ..... 6 LUG. 2015

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia,

6 LUG 2015



IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Carla Greco

*[Handwritten signature]*

